

*Cicerone, Cesare e la dittatura perpetua.
Due volti del realismo politico tardorepubblicano*

1. Sono davvero molto grato a Luciano Canfora dell'invito a questo stimolante convegno per la duplice opportunità di ascoltare direttamente relazioni di particolare interesse, di ritornare a discutere dei Fasti di *Privernum* e della *dictatura perpetua* di Cesare¹, ma in generale di tornare su un mio vecchio orizzonte di ricerca relativo alla flessibilità dei meccanismi costituzionali romani in materia di magistrature repubblicane².

2. Il riaccendersi dell'interesse sulla dittatura³, e in particolare sugli esiti di quella di Cesare, ha visto una rifioritura di studi di rivalutazione dell'opera e della sua esperienza nella temperie tar-

¹ O. Licandro, *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Baldini+Castoldi, Milano 2022.

² O. Licandro, 'Unus consul creatus collegam dixit'. A proposito di Liv. 7, 24, 1 e 37, 47, 7, «BIDR» 98-99, 1995-1996, pp. 731 ss.; Id., *Plebiscitum Trebonium de tribunis plebis decem creandis? Note sul tribunato della plebe nel V sec. a.C.*, «IVRA» 47, 1996, pp. 166 ss.; Id., *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, «Index» 25, 1997, pp. 447 ss.; Id., *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati nell'esercizio delle funzioni*, Giappichelli, Torino 1999, *passim*.

³ Si pensi ai tre tomi dedicati a *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I-III, Jovene, Napoli 2017-2022; M.B. Wilson, *Dictator. The Evolution of the Roman Dictatorship*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2021.

dorepubblicana, a partire dalla fondamentale biografia di Canfora⁴, ai volumi di Zecchini⁵ e a quello recente di Morstein-Marx⁶.

Ma non vi è dubbio che il recente ritrovamento di una lastra dei *Fasti di Privernum*⁷, contenente le registrazioni degli anni 45-44 a.C., abbia incrementato (e c'è da credere che continuerà ad accrescere) la letteratura. Per entrare subito *in medias res*, nel gennaio del 44 a.C., Cesare abdicava alla dittatura annuale iniziata per la quarta volta per assumere la *dictatura perpetua*. I *Fasti* privernati, tuttavia, aggiungono che Cesare aveva accanto a sé, secondo lo schema tradizionale, un *magister equitum*, ossia M. Emilio Lepido. Oltre che per Cesare, fatto noto, l'iscrizione aggiunge però l'aggettivazione *perpetuus* anche alla carica di *magister equitum*. Questa notizia manifesta immediatamente la fragilità se non l'infondatezza delle ricostruzioni e dei giudizi antichi e moderni sul disegno monarchico o autocratico di Cesare, sostanzialmente fondati sulla propaganda giustificazionista dell'omicidio politico abilmente costruita dai congiurati. In particolare, non appare più ripetibile l'accusa del mascheramento di una monarchia di stampo ellenistico attraverso la dittatura vitalizia, dato che Cesare mantenne il

⁴ L. Canfora, *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma-Bari, Laterza 2011.

⁵ G. Zecchini, *Cesare e il mos maiorum*, Steiner, Stuttgart 2001; Id., *Cesare e i suoi amici*, a cura di M.T. Schettino e A. Galimberti, Vita e Pensiero, Milano 2023.

⁶ R. Morstein-Marx, *Caesar and the Roman People*, University Press, Cambridge 2021, che a proposito del 'movente' dell'assassinio perviene indipendentemente a conclusioni non dissimili dalle mie.

⁷ Per quanto concerne il ritrovamento della lastra, rinvio a F. Zevi, F. Casola, *I Fasti di Privernum*, «ZPE» 197, 2016, pp. 287 ss., in particolare, a proposito dell'iscrizione posta sul rovescio, precisano che il frammento restaurato consta di quattro pezzi e «misura cm. 42,5 x 28,5 x 2,9/2,7: si tratta di una lastra non spessa di marmo bianco probabilmente lunense, che dobbiamo immaginare applicata ad una parete. La superficie è liscia. Con lacune e scheggiature, la lastra conserva un tratto del bordo destro originario; se ne deduce che l'iscrizione si sviluppava su più lastre accostate. In basso invece la lastra era marginata da una semplice, ma elegante cornice, alta cm. 6,4, costituita da una gola appiattita e da una fascia piana. Sulla pietra si leggono 22 righe, con lettere incise accuratamente, tutte alte fra cm. 0,6 e 0,8, tranne la 4 e la 5 riga (rispettivamente l'ultima del calendario e l'intitolazione delle liste magistratuali) che sono alte l'una cm. 2,7 (misura che corrisponde a quella delle lettere nundinali del calendario), l'altra 2,1» (p. 287).

calco squisitamente romano della tradizionale coppia diseguale *dictator / magister equitum* (sia pure entrambi *perpetui*).

Lascio da parte tutte le ulteriori implicazioni dell'importante epigrafe e gli svariati spunti di riflessione che essa sollecita, per concentrare l'attenzione sulla cosiddetta perpetuità o durata vitalizia della carica dittatoriale⁸.

3. Il significato di *perpetuus* sino ad oggi assunto nell'accezione di 'vitalizio', 'a vita' proviene per una sorta di strana circolarità come traduzione della versione greca δικτάτωρ διὰ βίου, usata dagli storiografi di lingua greca. Ma il latino *perpetuus*, oltre che significare a vita, possiede anche la diversa accezione di durata indeterminata, cioè di qualcosa privo di un preciso termine di scadenza. È assai significativo nel lessico giuridico la qualificazione dell'*edictum perpetuum* del pretore giurisdicente, ove *perpetuum* serviva appunto a sganciare il corpo edittale tralatizio dalle norme di nuove emanazioni di carattere annuale, connesse cioè all'arco temporale della durata in carica del magistrato edicente. Oppure si pensi ancora al sistema giudiziario delle *quaestiones perpetuae*.

Sicché il *perpetuus* dei Fasti di Priverno al più esprimerebbe una durata "indeterminata", ma non illimitata, indicata inequivocabilmente anche dalla frase *quoad dictator Caesar esset* (= sino a quando Cesare sarà dittatore), relativa alla durata del *magister equitum* appunto anch'essa indeterminata e correttamente dipendente da quella del *dictator*. Se invece il significato di *perpetuus* fosse a vita avrebbe davvero ben poco o nessun senso.

Premesso ciò, aggiungerei alcune ulteriori considerazioni. Per quanto sia ormai un dato acquisito, nelle interpretazioni delle dittature dell'ultimo secolo repubblicano (cioè sillana e cesariana) continua a giocarsi sull'equivoco delle denominazioni, mentre queste – a cominciare da quelle più ricorrenti e impegnative, *rei gerundae causa* o *rei publicae constituendae* – non devono affatto

⁸ Risulterebbe di particolare interesse, a mio avviso, un riesame della carica prefettizia a cui Cesare fece costante ricorso (e in ciò seguito poi da Augusto) rispetto ai prefetti repubblicani e che invece sembra adesso costituire uno degli elementi iniziali del futuro apparato burocratico imperiale.

essere intese come ‘titolature’ o ‘determinazione di competenza’ di tipi diversi di dittatore; esse servivano semplicemente a segnalare che alla nomina del dittatore si era fatto ricorso per esigenze belliche o per altre cause o scopi⁹. E ciò come vedremo valse sempre.

Giovanni Nicosia ha infatti dimostrato, sulla base di una corretta esegesi di una voce festina¹⁰, come le indicazioni delle *causae* non connotassero affatto differenti figure di dittatori, ma semplicemente l’esigenza (o le esigenze) di volta in volta da soddisfare¹¹: dunque, non vi erano figure di dittatori differenti, e anche quelli ritenuti figure di dittature minori (e perciò *imminuto iure*) erano nient’altro che espressione di un adattamento dello spirito conservativo romano al mutamento dei tempi e in sostanza di un ‘ritaglio’ limitativo della loro funzione. In altri termini, sempre della medesima carica si trattò (*dictator clavi figendi causa*, *dictator comitiorum habendorum causa*, *dictator feriarum constituendarum causa*, *senatus legendi causa*, ecc.), tanto che il *dictator*, anche per un compito minuto o rituale, come ad esempio l’infissione del chiodo, aveva comunque l’obbligo di procedere alla inutile nomina di un *magister equitum*.

⁹ G. Nicosia, *Sulle pretese figure di “dictatores imminuto iure”*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VII, Giuffrè, Milano 1987, pp. 529 ss. [= in Id., *Silloge. Scritti 1956-1996*, II, Libreria editrice Torre, Catania 1998, pp. 503 ss.]; Id., *L’ultimo dittatore*, «BIDR» 100, 1997, pp. 73 ss.; Id., *Comitiorum (habendorum) causa*, in *Scritti per A. Corbino*, a cura di I. Piro, V, Libellula Edizioni, Tricase 2016, pp. 269 ss., in cui si dimostra l’insussistenza di due distinte figure di dittatori (*optima lege creati* e *imminuto iure*); in questo senso anche C. Masi Doria, *‘Spretum imperium’. Prassi costituzionale e momenti di crisi tra magistrati nella media e tarda Repubblica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2000, pp. 137 ss.; e il recente volume di S. Fusco, *“Oriens, de nocte, silentio”: alcune riflessioni sulla dittatura “imminuto iure”*, Sandhi, Ortacesus 2018, *passim*, su cui però vedi i rilievi di M. Auciello, *Da Nicosia a Nicosia. Questioni vecchie e nuove sulle dittature cd. “imminuto iure”*, «Index» 48, 2020, pp. 51 ss.

¹⁰ Fest. s.v. «*Optima lex*» (Lindsay, p. 216): *Optima lex ... in magistro populi faciundo, qui vulgo dictator appellatur, quam plenissimum posset ius eius esse significabatur, ut fuit Mani Valerii M. f. Volusuinae gentis, qui primus magister populi creatus est. Postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quae ante non erat, desitum est adici ‘ut optima lege’, ut pote imminuto iure priorum magistrorum.*

¹¹ Nicosia, *L’ultimo dittatore* cit., pp. 73 ss.

Eppure, non si smette di far leva sulle titolature per fondare tesi sulla legittimità o meno di questa o di quella dittatura o per diversificarne le figure, sicché appare utile tornarvi ancora, sia pur in via cursoria, per qualche ulteriore spunto, cominciando da una serie di osservazioni.

1) Le fonti sono ricche di casi di dittature dai tratti apparentemente singolari e tutti classificati dalla critica moderna come anomalie, vere o presunte, relative a titolature, durata, investitura, ecc.

2) Non scarse sono le registrazioni dei Fasti consolari circa la nomina di un dittatore per una duplice causa: per esempio, P. Manlio Capitolino *dictator seditionis sedandae et rei gerundae causa* nel 368 a.C.; o ancora nel 322 a.C. il *dictator* A. Cornelio Cosso Arvina condusse la guerra contro i Sanniti ma diede anche il segnale di partenza delle quadrighe nei Ludi Romani in sostituzione del console gravemente ammalato¹²; nel 313 a.C. C. Petelio Libone nominato *dictator rei gerundae causa* contro Nola, si occupò anche di contrastare la pestilenza in corso e di procedere alla liturgia dell'infissione del chiodo (*dictator clavi figendi causa*)¹³.

A proposito della dittatura del 208 a.C. è leggibile REI G ET C, abbreviazione sciolta da Attilio Degrassi in *rei gerundae et comitiorum habendorum caussa*¹⁴; ed è interessante osservare la difformità delle risultanze epigrafiche rispetto alla versione liviana. Nonostante anche Livio citi due *causae* concorrenti, alla base della *dictio* del *dictator* T. Manlio Torquato vi era *comitiorum ludorumque faciendorum causa*. E non si può neppure escludere che Manlio Torquato fosse *dictator rei gerundae causa* per la morte di un console e l'assenza dell'altro. Bisogna poi aggiungere che anche in questi casi, ossia di ulteriori conferimenti di mandato al dittatore, oltre quello originario, in corso di esercizio delle funzioni, non si

¹² A. Degrassi, *Inscriptiones Italiae XIII.1. Fasti consulares et triumphales*, Libreria dello Stato, Roma 1947, pp. 36 s., 110, 420 s.; ma si tengano presenti i dubbi di falsificazione nutriti da Liv. 8.40.1-5.

¹³ Ivi, pp. 36 s., 110, 418 s.; Liv. 9.28.6.

¹⁴ Degrassi, *Inscriptiones Italiae XIII.1. Fasti consulares* cit., pp. 46 s., 120, 624 s.

è dinanzi ad anomalie o peggio a violazioni costituzionali ma di estensione di incarichi dietro valutazioni di opportunità politica, come nel caso di C. Servilio Gemino, nominato dittatore nel 202 a.C. *comitiorum habendorum causa*, ma in seguito con decreto senatorio incaricato pure di organizzare i ludi in onore di Cerere (dunque, anche *dictator ludorum faciendorum causa*)¹⁵. Lasciando da parte la ‘dittatura’ (quella sì anomala) di Q. Fabio Massimo Verucoso intitolata *interregni causa*¹⁶ o piuttosto ‘prodittatura’ come vuole Livio e su cui ritorneremo, ricorrono poi anche cause particolari, inconsuete, come nel caso di C. Menio nominato *dictator quaestionibus exercendis* nel 314 a.C. per condurre un’inchiesta su una presunta congiura a Capua¹⁷. Dunque, più un caso di ordine pubblico per il quale sarebbe stata coerente la tradizionale formula *seditionis sedandae causa*. Ma tranne elementi per sostenerne l’anomalia istituzionale è una forzatura.

3) L’espansione di Roma fu alla base del decremento del ricorso al dittatore per ragioni militari e al contrario dell’incremento del ricorso allo stesso per scopi più minuti di quelli emergenziali, tale da dar vita all’equivoco dei *dictatores imminuto iure*.

La divaricazione tra la dittatura delle origini e quella della fine del III secolo a.C. interpretata dai moderni come uno snaturamento costituzionale è soltanto l’effetto deformante di una lettura priva di contesto. Bisogna, invece, dire che i confini ormai lontani, le mutate dimensioni territoriali, la numerosità dei fronti, la progressiva trasformazione di Roma in realtà imperiale, misero a nudo i limiti intrinseci della dittatura¹⁸. Per il governo dei territori

¹⁵ Liv. 30.39.8

¹⁶ *CIL* I², 23.

¹⁷ Liv. 9.26.8-22.

¹⁸ Assume questa, a mio avviso più corretta, angolazione A. Spina, *203-82 a.C.: un secolo senza dittatura*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, II, Jovene, Napoli 2018, pp. 509 ss., che spiega il dato quantitativo del ricorso quasi biennale e spesso persino anche annuale a un dittatore nel IV-III secolo a.C., come segno del mutamento della magistratura quale «normale strumento di strategia militare e non già come mezzo costituzionale da adottarsi in casi di eccezionale gravità».

si ricorreva sempre più sistematicamente ai *promagistraus*, e negli ultimi due secoli massiccio fu il fenomeno degli *imperia extraordinaria*. Tutto ciò, rendeva il dittatore un magistrato ormai inadeguato alle nuove esigenze di governo, e di per sé era sempre più difficile o quasi impossibile assolvere al rito della *dictio* del dittatore, come rivelato dalle drammatiche vicende belliche della campagna annibalica in Italia, e anzi fonte di esplosione di conflitti istituzionali insorti sul piano del diritto augurale, sino all'ultimo *dictator*, C. Servilio Gemino, *dictus comitiorum habendorum causa* al 202 a.C.

4. Ora, l'attesa di 120 anni per ritrovare un dittatore nella persona di Silla, è ragione sufficiente per credere che si trattò di una dittatura radicalmente diversa, nei suoi tratti fondamentali ed originari, dalla magistratura straordinaria delle origini o della media repubblica? Nonostante non si debba credere che un'istituzione politica possa e debba attraversare indenne e immutata i secoli, la risposta è negativa, eppure non è ciò che normalmente si sostiene, e soprattutto ciò che non convince prima della sostanza della questione è il ragionamento. Sorvolare su di un lasso temporale di 120 anni poggiando sul mero dato numerico senza dare il giusto conto dei processi e delle trasformazioni innesca non è prova di un buon metodo dal punto di vista storiografico, mentre non vi è dubbio che l'intero secolo postannibalico produsse profonde conseguenze politico-istituzionali da tenere in considerazione: sul piano internazionale perché Roma estese ancor di più confini ed egemonia, sul piano interno perché si finirebbe per schiacciare e trascurare cosa avvenne in termini di nuove prassi, di mutamenti di assetti ed equilibri istituzionali, a cui prima accennavo.

Ora l'idea che la dittatura fosse archiviata alla fine del III secolo a.C. e che quella riportata in vita da Silla fosse una magistratura che nulla avesse a che fare con la tradizionale carica, è smentita tra l'altro da un dato normativo, ossia dalla menzione del *dictator* in capo all'elenco magistratuale alla linea 8 della *lex Acilia repetundarum* del 123 a.C., relativa alla repressione degli abusi magistratuale e al regime delle immunità. Il *dictator*, dunque, nell'ultimo quarto del II secolo a.C. non era affatto sparito nella storia politica

e nell'architettura istituzionale repubblicana; e non venne meno neppure con la proposta abrogativa di Antonio, i cui termini non chiariti e ancora sfuggenti della questione meriterebbero qualche approfondimento; semmai con Augusto che espresse a tal riguardo il gran rifiuto (*RGDA* 5.1), su cui torneremo più avanti.

Aggiungo, però, un'altra considerazione, a mio avviso significativa, che aiuta a comprendere la sostanza della dittatura perpetua cesariana. In passato non è mancato chi, come Ugo Coli¹⁹, ha giustamente richiamato l'attenzione sul fatto che la dittatura era, a differenza di quelle ordinarie, una magistratura *ad tempus incertum*, cioè la durata non era fissata da termini perentori; anzi per la precisione Coli attribuisce più volte, pur riconoscendone l'approssimazione, alla tradizionale scadenza semestrale della dittatura un valore soltanto «comminatorio». Tra l'altro, checché se ne dica, non possediamo neppure alcuna certezza di una *lex* istitutrice della dittatura che possa dirci di più a tal riguardo²⁰. Dunque, nella sche-

¹⁹ U. Coli, *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in Id., *Scritti di diritto romano*, I, Giuffrè, Milano 1973, pp. 485 ss.

²⁰ Quanto riferisce a tal proposito Livio (2.18.4-5: [...] *In hac tantarum expectatione rerum sollicita civitate, dictatoris primum creandi mentio orta. Sed nec quo anno nec quibus consulibus quia ex factione Tarquiniana essent – id quoque enim traditur – parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit, satis constat.* [5] *Apud veterrimos tamen auctores T. Larcius dictatorem primum, Sp. Cassium magistrum equitum creatos invenio. Consulares legere; ita lex iubeat de dictatore creando lata*) è tanto generico da non essere affatto affidabile, tanto più alla luce del poderoso dibattito sulle origini della dittatura che un corposo filone di studi ricollega all'antica figura del *magister populi* o del *dictator* della Lega latina, su cui vedi per tutti: A. Momigliano, *Ricerche sulle magistrature romane*, in Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969, pp. 273 ss.; G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, I, La Nuova Italia, Firenze 1979, pp. 421 ss.; G. Valditara, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Giuffrè, Milano 1989; S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica* (intr. di A. Fraschetti), Rizzoli, Milano 2001, pp. 81 ss.; e più di recente ancora G. Valditara, *Il dictator tra emergenza e libertà*, Giappichelli, Torino 2021; F. Cavaggioni, *Tito Livio e gli esordi della dittatura*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, Jovene, Napoli 2017, pp. 1 ss.; A. Zini, *Il 'dictator' e il 'magister populi'*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, II, cit., pp. 1 ss.

letrica architettura istituzionale repubblicana, alla dittatura era lasciata un'indeterminatezza di durata oltre che di poteri e di ambiti di competenza.

La qual cosa trova una prova nel fatto che il *dictator* dovesse volontariamente *abdicare*, cioè compiere un atto che producesse un effetto eguale e contrario a quello dell'assunzione, ma non come a volte si suppone della *dictio/dicere*, perché in tal caso dovrebbe specularmente valere *abdico/abdicere*, mentre invece vale l'*abdicatione* da *abdico/abdicare*. È stato osservato²¹, infatti, che *abdicare* è verbo performativo a effetti reali, la sua *i* è breve, e indicherebbe una dichiarazione solenne con effetto immediato circa la cessazione di una qualità; mentre *dicere* esprime l'idea di un'indicazione positiva, un'affermazione, e così il suo contrario *abdicere* con la *i* lunga esprime un'indicazione negativa. In buona sostanza, un individuo poteva essere *dictus* dittatore ma nessuno avrebbe potuto rimuoverlo dalla carica una volta assunta che cessava attraverso un *se abdicare*²².

Tale aspetto, peraltro comune alle altre magistrature dalla originaria durata elastica, deve essere analizzato nel giusto contesto storico-temporale ed evolutivo dell'alta repubblica, angolazione di visuale che aiuta a comprendere meglio la connessione del limite temporale semestrale della carica non con l'essenza della carica dittatoriale per un'esplicita volontà normativa, come limite legale di salvaguardia contro la *vis regia* di cui parla Cicerone, perché i sei mesi non costituivano affatto quell'invalicabile limite costituzionale oltre il quale la dittatura assumeva contorni eversivi. I sei mesi si spiegano semplicemente con il radicarsi di una prassi, la reiterazione di un comportamento che riguardava un aspetto centrale delle società antiche e non solo di quella romana, ossia il fatto che, essendo la guerra una delle cause principali del ricorso alla dittatura ed essendo il periodo delle campagne militari compreso tra l'equinozio di primavera e l'equinozio di autunno, sia stata la

²¹ A. Baroni, *La titolatura della dittatura di Silla*, «Athenaeum» 95, 2007, pp. 775 ss.

²² A. Triggiano, *L'abdicatione del 'dictator'*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, cit., pp. 381 ss.

rilevante statistica di ricorso alla dittatura *rei gerundae causa* a condurre al radicamento per prassi di quell'arco temporale.

A tal proposito, nelle fonti si sono conservate delle tracce. Se si fatica ad accettare la permanenza in carica di M. Furio Camillo nel 390 a.C., dietro l'invito del senato a non *abdicare* per la persistenza di pericoli sulla *res publica*²³, più complicato è privare di valore i casi di due dittature, entrambe *rei gerundae causa*, nel pieno della II guerra sannitica: la prima del 316 a.C. attribuita a L. Emilio Mamercino Privernate e la seconda del 315 a.C. assegnata a Q. Fabio Massimo Rulliano, per le cui rispettive durate le fonti ammettono un arco temporale annuale o di nove mesi, comunque superiore ai sei mesi, coincidente con la cessazione delle campagne militari in corso²⁴.

D'altra parte, come detto prima, neppure il soddisfacimento della *causa* alla base della nomina faceva decadere il dittatore: un caso abbastanza eloquente è quello di L. Manlio Capitolino Imperioso, *dictator clavi figendi causa* del 363 a.C., che si impegnò in una leva severissima da costringere i tribuni della plebe a una veemente protesta politica per indurlo ad abdicare²⁵. L'assenza di ogni menzione degli *augures*, che avrebbero potuto contestare come *nefas* il comportamento del dittatore, induce a credere che l'azione di Manlio Capitolino fosse legittima.

Dalla dittatura *comitiorum habendorum causa* di C. Servilio Gemino del 202 a.C. si ricavano ulteriori aspetti interessanti. Poiché la presidenza dei comizi elettorali si tenne successivamente al 14 marzo²⁶, termine di scadenza della carica consolare, siamo dinanzi

²³ Liv. 5.49.9: *eaque causa fuit non abdicandae post triumphum dictaturae, senatu obsecrante ne rem publicam in incerto reliqueret statu*; Liv. 6.1.4: *Ceterum primo quo adminiculo erecta era teodem innixa M. Furio principe stetit, neque eum abdicare se dictatura nisi anno circumacto passi sunt*; cfr. Plut. *Cam.* 11.

²⁴ Liv. 9.21-24; Diod. 19.72.5.

²⁵ Liv. 7.3.9; Cic. *de off.* 3.31.112.

²⁶ Liv. 30.39.4-5: *M. Servilius, ne comitiorum causa ad urbem revocaretur dictatore dicto C. Servilio Gemino, in provinciam est profectus; dictator magistrum equitum P. Aelium Paetum dixit. [5] Saepe comitia indicta perfici tempestates prohiberunt; itaque cum pridie idus Martias veteres magistratus abissent, novi*

a un fatto che incrina un altro cardine dell'impareggiabile edificio dello *Staatrecht* mommseniano²⁷ a proposito della dittatura – ma anche nelle opere più superbe può residuare qualche imperfezione – laddove il grande studioso teorizza il limite temporale insuperabile dei poteri del dittatore inabili a valicare la cessazione di quelli del console autore della *dictio*. Eppure, i Fasti sono lì a dire altro, non vi è soltanto il caso di Servilio Gemino, perché l'*exemplum* più antico è del 309 a.C., anno in cui si annota la dittatura di L. Papirio Cursore con *magister equitum* C. Giunio Bibulco *sine consulibus fuerunt*²⁸.

Allora, alla luce di una serie così lunga di casi non possono essere agglomerati nella categoria delle anomalie e/o degli strappi costituzionali, è opportuno evitare simili scorciatoie e, semmai, assumere come essenziale il dato unanimemente riconosciuto del carattere fluido e squisitamente fattuale della costituzione romana. In altri termini, si tratterebbe di impostare su basi del tutto diverse la questione non invocando sempre il tema dell'illegittimità o peggio del carattere eversivo di una dittatura dalla maggiore durata, soprattutto in una realtà, come quella romana, di uno Stato appunto senza costituzione, per dirla con Emilio Gabba²⁹.

Si capisce allora perché quando con Cesare la dittatura divenne annuale e con facoltà decennale di iterazione non si sollevò alcuna obiezione, perché evidentemente in senato si approvarono quelle

suffecti non essent, res publica sine curulibus magistratibus erat. Che il senato continuasse a essere l'arbitro o la camera di compensazione istituzionale lo si desume dal fatto che il dittatore continuava a svolgere tutti i necessari compiti di governo, come ricevere le ambascerie straniere, ma nel nostro caso i *patres* ordinarono che si aspettassero i consoli da eleggere (Liv. 30.40.4: *Legatis Carthaginensium et Philippi regis, nam hi quoque venerant, petentibus ut senatus sibi daretur responsum iussu partum ab dictatore est consules novos iis senatum daturus esse*).

²⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³, II.1, Hirzel, Leipzig 1887, pp. 160 s. nota 4; Id., *Disegno del diritto pubblico romano* (trad. di P. Bonfante, 2^a ed. a cura di V. Arangio-Ruiz), ISPI, Varese-Milano 1943, p. 201.

²⁸ A. Degrossi, *Fasti Capitolini*, Paravia, Torino 1954, pp. 48 s.

²⁹ E. Gabba, *La Costituzione a Roma* (1989), in *Lezioni al Collegio Nuovo di Emilio Gabba*, a cura di L. Pick, Fondazione Sandra e Enea Mattei, Pavia 2005, pp. 43 ss.

determinazioni che rispondevano a logiche e valutazioni di ordine politico. Così come nessuno scandalo suscitò la durata indeterminata della dittatura sillana, nessuna traccia di opposizione si è conservata a proposito del conferimento della dittatura perpetua cesariana, diversamente invece di quanto accadde a proposito della prima dittatura del 49 a.C. e la successiva con riguardo però al comando della cavalleria attribuito ad Antonio, dittature osteggiate dagli *augures*, le cui obiezioni evidentemente furono superate dalla decisione politica senatoria. È vero che a ogni argomento *e silentio* non può attribuirsi il valore di prova, ma vale anche il contrario, e qui non siamo neppure dinanzi al caso o a un'assenza di dati dispersi.

5. Nei Fasti di *Privernum* sia Cesare sia Lepido vengono qualificati nelle loro cariche rispettivamente di *dictator* e di *magister equitum perpetui designati*. Che significa?

La *designatio* nel diritto pubblico romano indicava uno *status* dopo l'elezione, propedeutico e preliminare all'assunzione di una carica magistratuale. Tra il periodo dell'elezione e l'effettiva entrata in carica non si era più *candidatus* ma *magistratus designatus*. Cosa significava per Cesare essere *dictator designatus*? Forse che era stato eletto dal popolo? Non ci sono elementi per sostenerlo, e ciò sarebbe stato in effetti un fatto istituzionale non di poco momento che richiamerebbe alcuni precedenti registratisi durante la guerra annibalica.

È utile però ricordare che la condizione di Cesare di *dictator designatus* è menzionata anche per le dittature annualmente ricoperte: sono espliciti al riguardo lo Pseudo Cesare del *Bellum Hispaniense*³⁰ e Giuseppe Flavio nelle *Antichità giudaiche*³¹. Per la verità, a essere precisi, quest'ultimo definisce Cesare *dictator designatus*

³⁰ Ps.-Caes. *bell. hisp.* 2.1: *C. Caesar dictator tertio, designatus dictator quarto multis iter ante rebus confectis [...]*.

³¹ Ios. *Ant. Iud.* 14.7.211: Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὑπάτος τε τὸ πέμπτον δικτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου λόγους ἐποιήσατο περὶ τῶν δικαίων τῶν Ὑρκανοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀρχιερέως Ἰουδαίων καὶ ἐθνάρχου τοιούτους.

a vita, il che non ha alcun senso, e ancora una volta troviamo conferma delle difficoltà anche lessicali dei grecofoni a entrare nel tecnicismo dei complessi meccanismi istituzionali romani. Mentre il passo del *Bellum Hispaniense* è indicativo: Cesare era dittatore per la terza volta, e con *lex publica* gli era stata riconosciuta facoltà di ricoprire per 10 anni la dittatura annuale, dunque, correttamente *designatus dictator quarto*.

Il punto è semmai un altro: è lecito immaginare che Cesare avesse stravolto la dittatura rendendola una magistratura elettiva? Lo si potrebbe credere facendo perno sul singolare precedente del 217 a.C., quando in assenza dei consoli (uno morto in battaglia e l'altro lontano a contrastare la flotta cartaginese e dunque non *in agro romano*) e per le gravi difficoltà belliche ci si indusse a ricorrere a un dittatore. Livio racconta che in tale delicato e inedito contesto si ritenne necessario ricorrere irrispettivamente a un prodittatore per *iussum populi* nella persona di Q. Fabio Massimo con elezione anche del *magister equitum* M. Minucio Rufo, in quest'ultimo caso investitura doppiamente irrispettuale, in quanto priva della successione *dictio* del console/*dictio* del dittatore³². E in effetti, non sono neppure mancate autorevoli prese di posizioni riguardo alla prodittatura del 217 a.C. che con una certa radicalità hanno visto in quel passaggio lo stravolgimento o comunque il culmine della crisi della dittatura.

Ma proprio chi tende a considerare gravemente anomala la vicenda spesso non ne coglie la sostanza, perché continua a discutere della elezione di un *dictator creatus* dal popolo³³. Mentre che quella vicenda non possa invocarsi come il diretto *exemplum* per Cesare lo desumiamo proprio da Livio, accorto e attrezzato conoscitore delle istituzioni romane e del relativo lessico giuridico, il quale si stranisce dell'imprecisione degli annalisti³⁴: se Q. Fabio

³² Liv. 22.8.5-7.

³³ Per esempio M. Milani, *Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C.*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, II, cit., pp. 369 ss., sull'autorevole scorta di F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Jovene, Napoli 1973², pp. 269 s.

³⁴ Liv. 22.31.8-11.

Massimo fosse stato davvero un *dictator*, Livio non avrebbe contestato e certamente non avrebbe usato l'espressione *pro dictatore*, che appunto ha il senso di una figura diversa (e surrogatoria) dal dittatore: la particella *pro* (= *come se, al posto di, in cambio di*)³⁵ si giustifica sulla base di una effettiva elezione e non di una *dictio* del dittatore³⁶. Chi parla di stravolgimento della dittatura sono i moderni, non Livio, il quale si limita a descrivere con assoluta precisione la drammaticità della situazione; una situazione complessa, delicatissima, straordinaria, con una Roma in estrema difficoltà, in assenza dei suoi capi militari, i consoli, circostanza che rendeva impossibile procedere *rite* alla nomina di un *dictator*.

Ciò comunque innescò un aspro conflitto politico in senso agli schieramenti senatori di cui nelle fonti emerge tutta la complessità, che si dipanò in due tempi: dapprima una *rogatio* abrogativa dell'*imperium* del dittatore per destituire o indurre alle dimissioni Q. Fabio Massimo, mossa del tutto fallimentare utile però ad aprire, successivamente, il varco alla *lex Metilia de aequando magistris equitum et dictatoris iure*³⁷, che finì per cancellare la tradizionale subalternità del primo al secondo.

Tuttavia, anche in questo caso, non si è dinanzi a un provvedimento generale valido per il futuro, bensì a una *lex* volta a regolamentare quel caso specifico e la posizione istituzionale del *magister*

³⁵ Gell. N.A. 11.3. Sui diversi significati in uso nel mondo giuridico della particella *pro* vedi C. Vlahos, *La préposition pro dans le discours de la jurisprudence classique: un outil linguistique au service de l'ars boni et aequi*, Diss. Paris 2002.

³⁶ U. von Lübtow, *Die römische Diktatur*, in *Der Staatsnotstand*, Colloquium, Berlin 1965, pp. 122 ss. [= Id., *Gesammelte Schriften*, III, Schäuble, Rheinfelden-Freiburg-Berlin 1989, pp. 358 ss.]; M. Gusso, *Appunti sull'annotazione dei Fasti Capitolini interregna caus(sa) per la (pro-)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.*, «Historia» 39, 1990, pp. 291 ss.; C. Cascione, *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Giuffrè, Milano 2007, 269 ss.; N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, 212 ss.; L. Franchini, *Quinto Fabio Massimo*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, II, cit., pp. 441 ss.; M. Bellomo, *La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti*, «REA» 120, 2018, pp. 37 ss.

³⁷ Liv. 22.25-27; Polyb. 3.103.4.

equitum che come il *pro dictator* aveva ricevuto la carica direttamente dal *populus*, inscritta in un quadro politico di rapporti conflittuali con il tribunato della plebe: la proposta legislativa mirava a equiparare il (a rigore *pro*) *magister equitum* al *pro dictator*, argomento, a ben guardare, non del tutto campato in aria, e però necessario di una precisazione legislativa che infatti a differenza della precedente *rogatio* abrogativa dell'*imperium* dittatoriale fu approvata.

Ebbene, nonostante si tenda ad attribuire alla vicenda le vesti di grave anomalia, mi sembra più conducente restare ancorato al più congruo lessico liviano di *remedium*, allusivo a una situazione oltremodo straordinaria e di eccezionale pericolo determinata da uno spaventoso vuoto di potere in emergenza bellica.

Piuttosto, ancor più anomali appaiono i fatti del 216 d.C., nel corso del quale M. Fabio Buteone venne associato, dietro *senatus consultum* e *dictio* del console C. Terenzio Varrone, a M. Giunio Pera³⁸ nella carica di *dictator qui senatum legeret* e senza nomina del *magister equitum*. Anche stavolta Livio con assoluta e neutra precisione mette a fuoco le anomalie di due dittatori *tempore uno* con compiti diversi: uno, Giunio Pera, *rei gerundae causa* mentre l'altro, Fabio Buteone, *senatus legendi causa sine magistro equitum*³⁹. Si può discutere a lungo, senza oltrepassare la soglia della

³⁸ Nicosia, *L'ultimo dittatore* cit., pp. 73 ss.

³⁹ Sui provvedimenti relativi alle due vicende rinvio a G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Società editrice libraria, Milano 1912, pp. 251 s., che però tende erroneamente anche in questo caso a considerare Buteone un prodittatore, che invece fu dictus dal console (Liv. 23.22.10-11: *Dictatorem, qui censor ante fuisset vetustissimusque ex iis qui viverent censoriis esset, creari placuit qui senatum legeret, accirique C. Terentium consulem ad dictatorem dicendum iusserunt. [11] Qui ex Apulia relicto ibi praesidio cum magnis itineribus Romam redisset, nocte proxima, ut mos erat, M. Fabium Buteonem ex senatus consulto sine magistro equitum dictatorem in sex menses dixit*). A smentire l'esistenza di una *lex comitialis*, e a far cadere ogni analogia con la prodittatura di Q. Fabio Massimo del 217, come invece ritenuto da P.G.H. Willems, *Le Sénat de la République romaine*, I, Peeters, Louvain 1885, p. 288, vedi ora Masi Doria, 'Spretum imperii' cit., pp. 140 ss.; P. Buongiorno, *Sui fondamenti della dittatura di Marco Fabio Buteone*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, III, Jovene, Napoli 2022, pp. 255 ss.

congettura, sulle ragioni che indussero il senato a quell'assetto, ma credo abbia ragione Pierangelo Buongiorno nel leggerlo come un modo per smussare ed evitare conflitti tra due dittatori contestualmente in carica. Ma il punto non è tanto il *sine magistro equitum* quanto appunto l'anomala coabitazione di due dittatori con 'mandati' diversi, resa legittima da un *consultum* senatorio e dalla conseguente esecuzione del console incaricato della *dictio* e, dall'altro, l'urgenza dei *patres* di ricostituire i ranghi di un senato dimezzato dalle perdite in guerra per ripristinarne la piena funzionalità.

Per la verità, non è neppure trascurabile che un tentativo di coabitazione di dittatori con compiti diversi si fosse registrato appena l'anno prima (217 a.C.), con le dittature di Q. Fabio Massimo Verrucoso e quella di Lucio Veturio Filone *comitiorum habendorum causa*, quest'ultima però presto abortita per non meglio precisati vizi nella nomina⁴⁰.

In definitiva, nei casi richiamati, piuttosto che adoperarli come prove dello snaturamento della dittatura – un vero e proprio caso di osservazione del dito invece che della luna – dovremmo semmai ragionare sulla visione politica della classe dirigente romana nella fase drammatica della II guerra punica, angolazione che permette di coglierne meglio il valore di fatti esemplari dello straordinario pragmatismo istituzionale romano pronto a rispondere ad emergenze eccezionali con la necessaria duttilità.

Non si può negare nella fattispecie, e quando di volta in volta apparisse opportuno o necessario, il ricorso a eminenti valvole di sicurezza attive da tempo. La prima valvola di sicurezza fu introdotta nella metà del V secolo a.C.: ignota all'esperienza greca e fondata sulla prassi, data appunto la 'non costituzione romana', risiedeva nel *populus*, matrice della sovranità, il cui dispositivo fu codificato nella *Lex XII Tabularum* (12.5: *quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*). Il principio secondo cui «ciò che il popolo per ultimo approva è diritto» non deve essere considerato soltanto come il dispositivo della 'successione delle leggi nel tempo', ma appunto il rinvio all'istituzione ultima (il *populus*) a cui rivol-

⁴⁰ Liv. 22.33.10-12; Degrassi, *Inscriptiones Italiae XIII.1. Fasti consulares* cit., pp. 44 s., 118, 444 s.

gersi dinanzi a emergenze o a situazioni del tutto inedite per trovare soluzioni o risolvere *impasse* con lo strumento normativo popolare (la *lex*).

La seconda valvola, invece, spostava il teatro della ricerca delle soluzioni dal *populus* in quella camera di compensazione nel dinamico e spesso conflittuale rapporto tra magistrati, *patres* e assemblee popolari che era il *senatus* che, con propri deliberati politici, produceva precedenti, prassi, convenzioni, consuetudini⁴¹, come nel caso appena ricordato della coabitazione dei due dittatori.

Insomma, nelle situazioni di pericoloso stallo istituzionale, tanto nei sistemi 'statuali' antichi quanto in quelli moderni, si innesca quasi un principio di autoconservazione capace di assegnare legittimità a soluzioni inedite, ma non per questo illegittime, in grado di riattivare un ritorno alla normalità. In questo senso, restando sempre alla plurisecolare esperienza politica e istituzionale repubblicana romana, furono numerose, e ben oltre il perimetro della magistratura straordinaria della dittatura, quelle vicende politiche interpretate erroneamente con lenti moderne e con eccessiva disinvoltura e sovente definiti dalla critica quali casi esemplari di 'strappi costituzionali'. Un esempio per tutti è offerto dalla *cooptatio* dei colleghi di una magistratura, *cooptatio* ammessa in determinate circostanze sia per il tribunato della plebe sia per il consolato⁴², che niente ha a che vedere con presunte violazioni costituzionali.

⁴¹ G. Branca, *Convenzioni costituzionali ed antica repubblica romana*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, I, Giuffrè, Milano 1988, pp. 76 ss.; L. Garofalo, V. Mannino, L. Pepe, *Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle "convenzioni costituzionali" dell'antica Roma*, «BIDR» 91, 1988, pp. 689 ss. Più recentemente, P. Cerami, *Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della libera res publica romana*, «AUPA» 47, 2002, pp. 121 ss.; importanti anche le pagine di P. Cerami, G. Purpura, *Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 102 ss. P. Cerami, M. Miceli, *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane e moderne*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 210 ss. Cfr. G. Giliberti, *Constitutio e costituzione*, «Cultura giuridica e diritto vivente» 1, 2014, pp. 1 ss.; U. Vincenti, *La Costituzione di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari 2017.

⁴² Vedi *supra* bibl. alla nota 1.

6. Tornando allora a Cesare e al *designatus* dei testi letterari e dei Fasti di *Privernum*, difficile poggiare su di esso per sostenere la trasformazione in senso elettivo della dittatura, cioè sostenere che il termine volesse indicare che ogni anno Cesare sarebbe diventato dittatore mediante elezione comiziale, passaggio comiziale di cui peraltro non si è serbata alcuna traccia.

Penso invece che molto banalmente *designatus* indichi la facoltà attribuita per via legislativa a Cesare di iterare per 10 anni la dittatura e che fosse annualmente indicato, nel senso che, rimessa la dittatura temporalmente scaduta, Cesare era *designatus* (indicato una volta per tutte) a ricoprirne una nuova anno dopo anno – fatto mai messo in discussione – sempre a seguito del rigoroso rispetto del rito della *dictio*.

Conseguentemente, è ragionevole pensare che il *designatus* relativo alla *dictatura perpetua* inciso nella Tavola priverenate ci rimandi alla medesima dimensione comiziale: assunta la IV dittatura, decisa la partenza per la missione orientale, Cesare chiede e ottiene con sanzione legislativa popolare la deroga della perpetuità (cioè nessun termine prefissato ma durata legata alla missione), a quel punto abdica alla IV dittatura, per entrare nella condizione di *dictator designatus perpetuus*.

La diversa ricostruzione sin qui condotta, a mio avviso più logica e aderente alle testimonianze, alle concezioni romane e all'evoluzione del sistema istituzionale, ha pure il vantaggio di privare di sostanza ciò che ha costituito un punto saliente e acceso del dibattito storiografico, ossia che tipo di dittatura fosse quella di Cesare e quale precedente potrebbe richiamarsi, e in particolare quanto somigliasse a (o differisse da) quella sillana.

Esclusa la dittatura del 217 a.C. come possibile *exemplum* per Cesare nel I secolo a.C., nonostante la proposta già avanzata non abbia conseguito significative convergenze, tornerei a riflettere sui tratti di indiscutibile somiglianza con la dittatura sillana, tali da poter intendere se non come il diretto precedente della dittatura perpetua di Cesare, quanto di più affine nella storia della dittatura romana.

Anche per la dittatura di Silla si è dibattuto a lungo e intensamente sulla denominazione. Rinvio a quanto detto prima sull'in-

fondatezza della questione, in quanto l'indicazione della causa (o denominazione) del dittatore non identificativa di alcuna sfera di competenza, e per quanto più specificamente concerne la dittatura di Silla, concordo con le conclusioni di Nicosia: «come tutte le dittature romane, non ebbe una titolatura etichettata, e non conferì a Silla poteri diversi da quelli tradizionalmente propri del dittatore»⁴³.

Quanto a Cesare, a contribuire a condurre fuori strada è stata pure l'utilizzazione dei numerali per indicare le dittature, numerali strumentalmente interpretati come argomento o prova inconfutabile della natura anomala delle dittature cesariane e di quella *perpetua*⁴⁴ del tutto estranea agli schemi repubblicani. A tal proposito, a svuotare di contenuto e significato la questione dei numerali è sufficiente quanto si legge nell'iscrizione del Teatro di Terracina relativa a Lepido in cui è menzionato come *magister equitum* per

⁴³ Nicosia, *Sulle pretese figure* cit., p. 591 nota 163.

⁴⁴ In questo senso ultimamente R. Scevola, *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, III, cit., pp. 357 ss. che ritiene «ozioso indagare se l'ultima dittatura cesariana fosse *rei gerundae causa* o *rei publicae constituendae causa*», poi cadere in un'evidente tautologia nel richiamare a sostegno l'opinione di Marta Sordi (*L'ultima dittatura di Cesare*, in Ead., *Scritti di storia romana*, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 254), secondo la quale «se Cesare avesse cercato giustificazioni costituzionali per la continuazione a tempo indeterminato della sua dittatura, la guerra partica avrebbe potuto fornirgli tutte le giustificazioni necessarie: ma nessuna finalità specifica, né una guerra né una funzione costituente, può essere immaginata a vita», perché è «il carattere perpetuo, vitalizio dell'ultima dittatura cesariana che esclude per essa un contenuto formale specifico, una finalità determinata». Scevola che in altre parti del corposo contributo sembra accedere al significato di 'tempo indeterminato' a *perpetuus*, in altri luoghi invece ripiega sul tradizionale significato 'vitalizio', un'oscillazione peraltro mutuata dalla stessa Sordi, che riconosce che una missione dell'ampiezza di quella partica avrebbe costituzionalmente giustificato l'assenza di un preciso termine di scadenza alla dittatura di Cesare, salvo capovolgere le sue conclusioni slittando appunto sul valore vitalizio di *perpetua*. Tuttavia, rimando ad altro momento una discussione dei molteplici e interessanti spunti dei ponderosi lavori di Scevola, ancorché non sempre condivisibili forse per l'eccessivo sforzo di sistemazione 'pandettistica' della dittatura romana in un quadro costituzionale invece magmaticamente fluido.

Orazio Licandro

la terza volta (*magister equitum* III), su cui di recente si è soffermato Gian Luca Gregori⁴⁵:

M(arcus) Aimilius M(arci) f(ilius) Lepid[us] / pontifex maxumus, co(n)[s(ul)] II, / III vir r(ei) [p(ublicae) c(onstituendae) i]ter(um), mag(ister) eq(uitum) III, pr(aetor), imp(erator) III, triu[mp(havit) II?].



Questo dato sembrerebbe stridente con i Fasti di *Privernum* ove invece appare *magister equitum* II nel 45 a.C. e poi *magister equitum perpetuus designatus* nel 44 a.C. Eppure, la difficoltà è soltanto apparente e per capire muoviamo dalle due ipotesi interpretative più attendibili che si devono a Gian Luca Gregori.

Secondo Gregori, «in sostanza non vi fu nel 44 a.C. la nomina di Lepido a *magister equitum in perpetuo*, ma III, oppure» – aggiunge – «se vi fu, essa di fatto non ebbe seguito a causa dell'assassinio di Cesare, per cui a distanza di qualche anno si poteva semplicemente parlare di una carica ricoperta per la terza volta (e per di più per pochi mesi)»⁴⁶.

⁴⁵ G.L. Gregori (N. Cassieri, G.L. Gregori, J.-B. Refalo-Bistagne), *Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina e l'eccezionale iscrizione del triumviro M. Emilio Lepido*, «MEFRA» 131, 2, 2019, pp. 12 ss.; ulteriori precisazioni in Id., *Riflessi epigrafici della propaganda e della lotta politica tardorepubblicana*, in *Epigrafia e politica. II. Documenti e iscrizioni per lo studio di Roma repubblicana*, a cura di S. Segenni, M. Bellomo, Ledizioni, Milano 2021, pp. 7 ss.

⁴⁶ Gregori, *Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina* cit., p. 15.

Delle due ipotesi messe in campo da Gregori, a mio avviso, coglie nel segno la seconda. Il documento di Terracina infatti risale all'età triumvirale (il *terminus ante quem* parrebbe il 36 a.C.), quindi è successivo di parecchi anni alle Idi di marzo, e costituirebbe un tentativo di autorappresentazione di Lepido presso *élite* municipali per compensare la sua minorità rispetto agli altri ben più autorevoli triumviri, Antonio e Ottaviano. Detto questo, poiché i Fasti di *Privernum* attestano l'abdicazione di Lepido alla carica di *magister equitum* detenuta per la seconda volta per assumere quella *perpetua*, è evidente che nell'iscrizione di Terracina con il numerale *III* ci si riferisse proprio a quest'ultima. E, poiché è certo che Lepido a seguito della morte di Cesare decadde anche lui, se, oltre otto anni dopo la congiura, in un'iscrizione onorifica decise di apporre *III* anziché *perpetuus* è evidente che ciò costituisca un'altra prova del fatto che sia l'apposizione del numerale sia la qualificazione *perpetuus* non indicavano né il primo una dittatura tracimante l'alveo costituzionale né una nuova magistratura *contra mores maiorum*, cioè una carica regia camuffata; dunque, non una carica eversiva, ma semplicemente una deroga alla sua durata che richiedeva una sanzione popolare proprio perché andava oltre l'annualità magistratuale. Chiarito questo punto, spostiamoci su altre due questioni.

La prima questione: quali furono le modalità di conferimento della dittatura di Silla. Come divenne Silla *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*? Le fonti al riguardo, a cominciare da Appiano (*bell. civ.* 1.98-99) per passare al frammento epistolare di Cicerone (*ad Att.* 9.15.2), sono abbastanza chiare e non meritano alcuna oscura glossa: Lucio Valerio Flacco, interré, nel dicembre dell'82 a.C. presenta ai comizi una *rogatio* che lo autorizza a *dicere dictatorem* Lucio Cornelio Silla. Il comizio centuriato approva la proposta dell'interré che procede alla *dictio* di Silla. Qui non solo non vi è l'istituzione di una magistratura sostanzialmente nuova pur con la vecchia denominazione, ma non vi è neppure nessuna elezione popolare, vi è semplicemente l'autorizzazione a procedere al rito della *dictio* del *designatus* – Silla – al di fuori del *mos*, chiamando al compito non uno dei due consoli, com'era quasi sempre stato, bensì l'interré che, ricordiamolo, era pur sempre un ex-

console, un esponente di primo piano dell'aristocrazia senatoria, da tempo *princeps senatus*, e appunto perché relitto di età monarchica aveva il compito estremamente circoscritto alla convocazione dei comizi elettorali: di qui, il necessario intervento popolare per dare legittimità all'intera operazione.

Allora, piuttosto che richiamare come precedente la dittatura del 217 a.C. di Q. Fabio Massimo, sarebbe più congruo riferirsi a quella del 210 a.C. di Q. Fulvio Flacco: sebbene le due esperienze (quella del 217 a.C. e l'altra del 210 a.C.) sovente vengano assimilate⁴⁷, furono invece assai diverse sul piano rigorosamente istituzionale.

Vediamo i fatti del 210 a.C. Il console M. Valerio Levinio pretendeva di nominare il dittatore fuori dall'Italia, cioè una volta raggiunta la Sicilia, provincia a lui destinata⁴⁸. Il senato insorse ricordando come per il *mos* fosse legittima soltanto la nomina compiuta in *agro Romano* e chiese che si interpellasse il popolo o la plebe. Dunque, a intendere bene Livio, non vi fu una vera e propria elezione popolare ma una designazione popolare del futuro dittatore. Tuttavia, Valerio Levinio non se ne diede per inteso e nottetempo partì, lasciando tutti costernati. Dopo un primo smarrimento, i *patres*, risolti sulla doverosità della tradizione, incaricarono l'altro console M. Claudio a compiere la *dictio* in territorio romano *rite*. Quindi in questo caso vi fu una sorta di designazione del *dictator* nella persona di Fulvio Flacco e del *magister equitum* nella persona di P. Licinio Crasso, ma il primo lo divenne soltanto a seguito della *dictio* di uno dei due consoli in carica, mentre l'altro fu secondo tradizione *dictus* dal dittatore appena nominato. Ciò che non bisogna dimenticare è il valore dei diversi casi registrati dalle fonti, e non possiamo escludere che ce ne siano stati altri, caratterizzati da una partecipazione popolare nel procedimento di creazione del dittatore. Non deve stupire, perciò, se essi furono utilizzati come precedenti sia da Silla sia da Cesare perché, com'è noto, nell'ordi-

⁴⁷ Ad esempio, De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., II, p. 272, ripreso da G. Rossetti, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, II, cit., p. 555 s. e nota 81.

⁴⁸ Liv. 27.5.15-19.

namento giuridico romano il precedente – l'*exemplum* – possedeva un valore costituente. E come dimostrano i casi richiamati (e non sono i soli), il ricorso alla dittatura e i contrasti che spesso insorgevano sulla regolarità della procedura possedevano un'eminente valenza politica.

In realtà, soltanto una necessaria, prudente ed equilibrata contestualizzazione dei casi consente di riconoscere la permanenza dei caratteri della dittatura rigorosamente ancorati alla sua fase genetica nella stretta connessione con la sfera religiosa⁴⁹. È la prospettiva più giusta per comprendere la coerenza degli sviluppi della dittatura, del suo impiego e delle deroghe permesse dalla sua essenziale flessibilità e sancite per ragioni particolari dovute a oggettive emergenze belliche o a gravi motivi politici.

Le prime dittature di Cesare videro opposizioni su aspetti precisi da parte degli *augures*, ad esempio circa l'*absentia* o la magistratura munita del legittimo potere di compiere la *dictio*, come del resto era accaduto anche nel passato: in tutti questi casi fu il collegio degli *augures* a intervenire, a pronunciarsi, a paralizzare la nomina per vizi o a sbloccare un'eventuale *impasse*.

A tal proposito, si sono conservate importanti registrazioni di interventi degli *augures* volte a consolidare in capo ai consoli la competenza alla *dictio dictatoris*. Di un caso assai emblematico e antico ci riferisce Livio:

Liv. 4.31.1-5: *Tribuni militum consulari potestate quattuor creati sunt, T. Quinctius Poenus ex consulatu C. Furius M. Postumius A. Cornelius Cossus. [2] Ex his Cossus praefuit urbi, tres dilectu habito profecti sunt Veios, documentoque fuere quam plurium imperium bello inutile esset. Tendendo ad sua quisque consilia, cum aliud alii videretur, aperuerunt ad occasionem locum hosti; [3] incertam namque aciem, signum aliis dari, receptui aliis cani iubentis, invasere opportune Veientes. Castra propinqua turbatos ac terga dantes acceperunt; [4] plus itaque ignominiae quam cladis est acceptum. Maesta civitas fuit vinci insueta; odisse tribunos, poscere dictatorem: in eo verti spes civitatis. Et cum ibi quoque religio obstaret ne non posset nisi ab consule dici dictator, augures consulti eam religionem emere. [5] A.*

⁴⁹ Per tutti, F. Sini, *A proposito del carattere religioso del 'dictator'*. Note metodologiche sui documenti sacerdotali, «SDHI» 42, 1976, pp. 422 ss.

Cornelius dictatorem Mam. Aemilium dixit et ipse ab eo magister equitum est dictus; adeo, simul fortuna civitatis virtute vera eguit, nihil censoria animadversio effecit, quo minus regimen rerum ex notata indigne domo peteretur.

Siamo nel 426 a.C., venticinque anni prima si era drammaticamente chiuso il primo tentativo di governo misto patrizio-plebeo con il decemvirato legislativo, alla guida della *res publica* non vi sono *consules* bensì *tribuni militum consulari potestate*. Le vicende belliche appalesano l'esigenza della nomina di un dittatore, cosa non facile per l'assenza dei consoli, sicché si ritiene necessario rivolgersi agli *augures* per superare lo stallo: il passo liviano è importante perché sembra riferire il contenuto del decreto augurale favorevole alla legittimità di una *dictio* del dittatore da parte di un *tribunus militum*, evidentemente purché patrizio, capace perciò di *auspicari*⁵⁰.

Seconda questione: la durata. A proposito della dittatura di Silla, nelle fonti non ricorre la qualificazione *perpetua*, ma a parte il fatto, ribadisco, che la denominazione *legibus scribundis et rei publicae constituendae* non apparteneva alla nomenclatura ufficiale e tecnica, se fosse stata davvero questa, saremmo in effetti dinanzi a una magistratura costituente per la quale sarebbe stata necessaria una legge istitutiva, alla stregua della *lex Titia* relativa al triumvirato *rei publicae constituendae*, mentre la cosiddetta *lex Valeria de Sulla dictatore*, come poc'anzi detto, fu altra cosa. Quella denominazione tramandatasi, a legger bene Appiano (*bell. civ.* 1.99.449-463), sembra che fosse una giustificazione rassicurante dell'opinione pubblica per esplicitarne le ragioni alla base di tale decisione: cioè la necessità di introdurre riforme al fine di superare l'instabilità della *res publica*⁵¹. Che poi Appiano chiuda il suo racconto qualificando la dittatura sillana come tirannide e ritorno a

⁵⁰ R. Ortu, *Alle origini della dittatura: testimonianze dai documenti sacerdotali su alcuni aspetti giuridico-religiosi del 'dictator'*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, III, cit., pp. 14 ss.

⁵¹ In tal senso vedi anche il recente studio di F. Santangelo, *Silla. Il tiranno riformatore*, Soveria Mannelli (CZ) 2022, p. 81, soltanto che nel negare il carattere emergenziale si torna a camminare sul terreno dell'illegalità costituzionale.

Roma della monarchia, conferma i miei dubbi sull'opportunità di trasporre sul piano tecnico delle forme giuridiche giudizi politici di alcuni storiografi antichi⁵².

Ora, non siamo certamente noi a dover stabilire se, come e quando fosse legittimo al senato romano percepire una situazione di pericolo e dunque di emergenza. Addurre un fumoso e moderno legalismo costituzionale non aiuta, anzi. Certamente l'instabilità politica aveva prodotto eventi funesti: i Romani avevano dinanzi agli occhi, sin dalla repressione graccana, efferati massacri, terribili erano state la guerra civile tra Mario e Silla e le conseguenti proscrizioni.

In definitiva, la dittatura sillana ebbe una durata indeterminata legata esplicitamente al compimento della stagione riformatrice, tanto da essere esercitata per tre anni (arco temporale coincidente con la durata della missione cesariana non è forse indizio trascurabile). E, pur non qualificandosi *perpetua*, quell'indeterminatezza temporale della dittatura non appare differente da quella cesariana: la causa e il raggiungimento dello scopo ne determinavano il termine finale.

Perciò, anche una più fredda analisi degli aspetti tecnici della dittatura sillana aiuta a decrittare quella cesariana e a comprendere che la *designatio* relativa alla *dictatura perpetua* e al *magister equitum* (altrettanto *perpetuus*) esprimeva il ricorso al popolo per introdurre con legge una novità, che non incideva sulla struttura della magistratura, ma in quanto deroga temporale alla durata della dittatura legata alla missione orientale avrebbe consentito a Cesare di ovviare all'inconveniente annuale dell'*abdicatio* e successiva *dictio*.

7. C'è chi continua a vedere un disegno organico, pensato, maturato e ben congegnato da Cesare durante il 'decennio' gallico e

⁵² Per le coordinate del dibattito per tutti vedi A. Keaveney, *Sulla. The Last Republican*, Croom Helm, London 1982; F. Hurlet, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Institut historique belge de Rome, Bruxelles-Rome 1999; F. Hinard, *Silla*, Salerno Editrice, Roma 2007; cfr. ora Rossetti, *Sulla genesi della dittatura di Silla cit.*, pp. 537 ss.

perfezionatosi nel periodo della guerra civile (Roberto Scevola, parla di un *gerere rem publicam* attraverso il *civile imperium*)⁵³. Un disegno eversivo ben costruito, cesellato e perseguito per lunghi anni. In particolare, Cesare «avrebbe fatto riferimento» ad alcune figure per «neutralizzare la resilienza della componente senatoria legata alla mentalità della *media res* e relegare il *cursus honorum* medesimo a funzioni burocratico-prebendiali» e «per tradurre in termini costituzionali la propria catena di comando, dando così concretezza a una programmazione a lungo serbata»: tali figure sarebbero la dittatura perpetua, il comando della cavalleria e le prefetture.

Più semplicemente, a me sembra che occorra guardare a ciò a cui realmente ambivano i *leader*, cioè il potere, e questo potere era l'*imperium*, ossia il potere militare non una generica *potestas*, perché il primato politico si fondava soprattutto su di una *leadership* essenzialmente militare. Il riferimento al *civile imperium* non spiega nulla perché non fu un tratto caratteristico di Cesare, ma di tutti i *leader* tardorepubblicani, per schematizzare da Mario e Silla in avanti. Nelle allocuzioni militari attestate dalle fonti, e mi riferisco in questo caso a Cassio, la prova è del tutto evidente e nota: l'espressione «voi che siete popolo» sottende la tradizionale ideologia romana del *populus*, fatto di *cives milites*, nella sua matrice tipicamente militare del potere.

Anche l'amministrazione del denaro pubblico che si riservò e di cui scrive Cassio Dione (43.45.2) può essere letta come un altro segno della bulimia di potere, ma in realtà siamo dinanzi a un altro tassello della tattica e della visione strategica cesariane: concentrare e accumulare risorse finanziarie per la grande missione. E mentre concordo con Giovannella Cresci Marrone sulla centralità del senato⁵⁴, lo sono meno a proposito della ricostruzione dell'assetto cesariano sui tre *magistri equitum*: uno vitalizio e due ordinari.

⁵³ Vedi per tutti R. Scevola, *Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, III, cit., pp. 425 ss.

⁵⁴ G. Cresci Marrone, *Marco Antonio*, Salerno Editrice, Roma 2019, pp. 74 ss.

Il precedente di Giunio Pera e di Buteone e soprattutto i netti moniti del secondo non potevano essere ignorati, neppure da Cesare, sia pure in senso opposto cioè per eccesso di *magistri equitum*. Anzi proprio dal caso di Buteone si ricava il più corretto modo di vedere le cose. Dinanzi all'inedita e inaudita coabitazione di due dittatori, Livio riporta l'aspra reazione di Buteone:

Liv. 23.23.1-3, 7-8: *Is ubi cum lictoribus in rostra escendit, neque duos dictatores tempore uno, [2] quod numquam antea factum esset, probare se dixit, neque dictatorem sine magistro equitum, nec censoriam vim uni permissam et eidem iterum, nec dictatori, nisi rei gerendae causa creato, in sex menses datum imperium. [3] Quae immoderata fors, tempus ac necessitas fecerit, iis se modum impositurum [...]. [7] Ita centum septuaginta septem cum ingenti approbatione hominum in senatum lectis, extemplo se magistratu abdicavit privatusque de rostris descendit lictoribus abire iussis.*

Non vi è contestazione di violazioni di principi e norme costituzionali, ma un severo rimbroto ai *patres* per la scelta politica del tutto priva di precedenti. L'intervento di Buteone dai *Rostra* per dargli solennità e rilevanza pubblica, fu come mettere agli atti che nessuno avrebbe dovuto considerare la sua dittatura come un precedente (*exemplum*) per ripeterne le anomalie. Le sue obiezioni, infatti, atenevano squisitamente al piano della politica non del diritto né della *religio*, tanto che nessun vizio gli fu contestato; e all'opportunità politica informò i suoi comportamenti, ossia l'immediata uscita dalla carica appena reintegrato il senato.

La difficoltà di inquadramento della posizione costituzionale di Cesare e di definizione giuridica dell'assetto perseguito non mette d'accordo neppure chi vede in lui un eversore della repubblica. Merita un cenno la costruzione di Karl Loewenstein⁵⁵, che ha optato per escludere 'monarchia' o 'autocrazia' a favore di una vaga 'monocrazia', che, se chiara in termini di straripante potere politico, non so cosa voglia dire in termini squisitamente giuridico-costituzionali, ma al tempo stesso esprime proprio la difficoltà

⁵⁵ K. Loewenstein, *The Governance of Rome*, Martinus Nijhoff, The Hague 1973, p. 223.

definitoria e/o classificatoria dei poteri e del regime cesariano in cui finisce per restare impantanato chi ne sostiene ben definiti disegni e assetti autocratici⁵⁶.

Resterebbe piuttosto da chiarire perché Cesare scelse la dittatura e non una promagistratura di durata pluriennale. Occorrerebbe certo un approfondimento, ma credo che, non essendosi ancora elaborata quella gerarchizzazione degli *imperia* a cui si giunse più avanti, la dittatura rappresentava la *summa potestas* che avrebbe permesso a Cesare di assumere iniziative nei diversi territori provinciali che avrebbe attraversato sottoposti al governo di altri promagistrati.

8. Nel fluido magma istituzionale succintamente descritto, da un lato, si conferma l'impianto mommseniano della dittatura come magistratura strutturalmente ancorata a uno scopo, e per i restanti aspetti (durata, mutamento di scopo, ecc.) non predeterminata da alcuna legge regolatrice, bensì dal gioco della prassi e degli *exempla*⁵⁷; dall'altro, appare chiaro che i dittatori o meglio il ricorso alla dittatura si fondasse sempre su valutazioni di stretta natura politica che maturavano in seno al senato e davano contenuto alle conseguenti deliberazioni.

Quanto alla *dictatura perpetua* di Cesare, possiamo dire che essa ci aiuta a decrittare due diversi approcci del realismo politico del tempo: la sua visione ruotava intorno all'accentramento del potere e all'egemonia politica sulla base del primato militare, mentre ve n'era un'altra più squisitamente politica interpretata da Cicerone che, forse anche perché duramente segnato dalle vicissitudini personali, puntava su di un piano interno, quello delle riforme.

Cesare si muoveva tra conservazione e innovazione: guardava all'estensione dei confini ma era consapevole del limite dell'inade-

⁵⁶ Vedi per tutti Scevola, *Sull'inquadramento costituzionale* cit., pp. 279 ss.; Id., *Strutture operative* cit., pp. 363 ss.; anche Id., *Sull'inquadramento costituzionale* cit., pp. 279 ss.

⁵⁷ Mette a fuoco questo punto F. Pulitanò, *Le funzioni del dittatore: riflessioni sulla prima pentade di Tito Livio*, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, cit., pp. 41 ss.

guatezza della classe dirigente romana, perciò aveva ingaggiato una lotta contro un'aristocrazia arrogante, affetta da immobilismo nelle prospettive politiche, ma pronta a spendersi con energia nella difesa della propria ideologia, oltre che interessi e privilegi⁵⁸. Cesare avvertiva l'esigenza di una nuova politica sulla cittadinanza, nella consapevolezza dell'incongruenza della miope concezione esclusivistica di una minoranza di una ormai più vasta popolazione di una realtà dalla sostanza imperiale.

Cicerone guardava con crescente sgomento alle vicende interne più che a quelle internazionali che segnavano continui scuotimenti della *res publica*. Nel contesto della suggestiva metafora dell'arte del comando ovvero dell'esercizio del potere, Cicerone richiamava il primato dei *principes* che insieme costituivano il tratto saliente della *forma rei publicae* a lungo vagheggiata: il *summorum civium principatus*, quale guida necessaria della *res publica* contrapposta a uno Stato con assetto monarchico. Un motivo che non ricorre solo nel *De re publica*, ma anche in un'importante lettera del 54 a.C. inviata a Publio Cornelio Lentulo Spinther, mentre attendeva proprio a quel trattato (*ad fam.* 1.9.21). La preoccupazione di Cicerone era sempre quella di poter garantire in futuro una qualche *forma rei publicae*, non importa quale che fosse purché una forma diversa dalle spire dell'arbitrio e del potere militare.

Perciò si rivolse a Cesare, sperò che lui, potente più di chiunque altro, si facesse carico di restaurare la *res publica*. Interessante trovare sia nell'oratore sia in Cesare il ricorso alla medesima metafora della *res publica* come opera sbiadita, incolore. Ma ciò che continuo a giudicare di particolare interesse, è la *pro Marcello*, la più cesariana delle orazioni dell'oratore, perché contiene uno straordinario programma di riforme, da lui considerate necessarie per superare la crisi della *res publica*.

Cic. *pro Marcell.* 8.23: *Omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni quae iacere sentis belli ipsius impetu, quod necesse fuit, perculsa atque prostrata: constituenda iudicia, revocanda fides, comprimen-*

⁵⁸ In tal senso anche L. Capogrossi Colognesi, *Augusto*, «BIDR» 113, 2019, pp. 375 ss.

dae libidines, propaganda suboles, omnia quae dilapsa iam difflexerunt severis legibus vincienda sunt.

Nel 46 a.C., l'oratore con invidiabile sintesi elencava tutte le coordinate di ciò che l'opinione pubblica e il sentimento giuridico collettivi del tempo avvertivano come radici della più autentica *res publica* e di cui anelavano la restaurazione: riportare la pace, spegnendo ogni residuo focolaio di guerra civile; riformare l'amministrazione della giustizia; ristabilire la *fides*; colpire il malcostume; assicurare una sana politica demografica; e infine approvare una severa legislazione contro il dilagante disordine generale.

Un punto di riflessione molto forte rispetto alle logore concezioni delle frange più conservatrici degli ottimati, e non a caso ribadito nella *Pro Marcello*: «Non sarebbe stato possibile evitare che, in una così grande guerra civile, in un così grande fermento di passioni e di armi, la *res publica* uscisse sconvolta e perdesse – qualunque fosse stato l'esito della guerra – molti ornamenti del suo prestigio e molti sostegni della sua stabilità, e nemmeno che entrambi i comandanti durante la guerra si comportassero in molti casi come poi in pace avrebbero proibito di fare. A tutte queste ferite di guerra dunque spetta a te ora rimediare: nessuno al di fuori di te, può prescrivere la cura»⁵⁹. E la cura, secondo Cicerone, consisteva in quel pacchetto di riforme offerte a Cesare perché fossero attuate non mediante metodi eversivi, non con la violenza, non con l'arbitrio, ma in un clima di pacificazione generale mediante la legge, anch'essa strumento fondamentale nell'ideologia repubblicana, sia come fonte di produzione normativa sia come atto conclusivo di un *iter* di legittimazione all'esercizio del potere. E per cogliere sino in fondo le implicazioni dell'appello a Cesare, continuo a considerare fondamentale la lettura sinottica della *Pro Marcello* con un frammento della *Historia romana* di Velleio Patercolo relativo però ad Augusto:

Vell. Hist. rom. 2.89.3: Finita vicesimo anno bella civilia, sepulta externa, revocata pax, sopitus ubique armorum furor, restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistra-

⁵⁹ Cic. *pro Marcell.* 8.24.

tuum ad pristinum redactum modum, tantummodo octo praetoribus adlecti duo. Prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata.

Il confronto è illuminante. Cicerone consegnava a Cesare quel preciso e articolato programma di governo e di restaurazione della *res publica*, appena visto. Nel passo di Velleio c'è, invece, il bilancio della politica augustea (pace; leggi; *fides* e rigore morale; tribunali; senato; magistrature), di cui è evidente la straordinaria, quasi millimetrica coincidenza programmatica con quanto è espresso, sia pure con toni e termini diversi e andamento più asciutto sotto il profilo istituzionale, da Cicerone nella *Pro Marcello*. In questa vi è una possibile agenda politico-programmatico, in Velleio Patercolo, invece, leggiamo un bilancio, la concreta rappresentazione di un disegno realizzato per via legislativa⁶⁰.

Ecco perché, ripristinata la pace, scacciato il *caos* e riportato l'ordine istituzionale, agli occhi di Velleio, appariva compiuta la missione: *prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata*. Difficile, poi, 'perimetrare' con precisione il significato di questa espressione. La *res publica restituta*? Ma quale? O forse più probabilmente una *res publica commutata*, e qui ritroviamo appunto Cicerone, che sapeva ben distinguere tra mutamento eversivo e mutamento legittimo. Del resto, *commutationes* delle *formae rei publicae*, se n'erano già avute nel corso dell'esperienza giuridica romana e possibili e legittime erano state sempre e soltanto quelle attuate attraverso la *lex*. La *lex*, quel particolare atto pubblico riconducibile alla *maiestas* del popolo romano, già in un'opera giovanile come il *De inventione*, era descritta come il rimedio portentoso (*medicina*) ai mali della *res publica*⁶¹, e nella conduzione augustea

⁶⁰ O. Licandro, *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Giappichelli, Torino 2018, *passim*.

⁶¹ Cic. *de inv.* 1.68-69: *Quinquepertita argumentatio est huiusmodi: 'omnes leges, iudices, ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari. Ea enim virtute et sapientia maiores nostri fuerunt, ut in legibus scribendis nihil sibi aliud nisi salutem atque utilitatem rei publicae proponerent. Neque enim ipsi, quod obesset, scribere volebant, et, si scripsissent, cum esset intellectum, repudiatum iri legem intellegebant.*

aveva portato a un più saldo *novus status rei publicae*. Espressione, questa, declinata diversamente nella legenda di un conio del 16 a.C.: *quod per eu(m) r(es) p(ublica) in amp(liore) at(que) tran(quil-liore) s(tatu) e(st)*.

9. Tuttavia, oltre le differenze, i due mostravano importanti convergenze, tratti comuni, profondamente condivisi, come appunto il tema della necessità di rinnovamento della classe dirigente e il valore della *lex*.

1) Il rinnovamento. Attraverso la corretta lettura del dissidio interno alla classe dirigente si evita di fraintendere la svolta segnata da Cicerone e da Cesare, si evita di irrigidirne l'interpretazione nello schema stereotipo dell'oligarchia senatoria, oscurandone il senso vero del giudizio critico dell'oratore che, auspicava proprio a seguito del fallimento della vecchia oligarchia, la necessità di una nuova *élite* di *homines novi* selezionati su una più larga piattaforma di base di dimensione italica. Cicerone, nel riproporre un problema di classe politica e di *élite*, ne spezzava l'ancoraggio tradizionale.

Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed rei publicae, quod ex legibus omnes rem publicam optime putant administrari. Quam ob rem igitur leges servari oportet, ad eam causam scripta omnia interpretari convenit: hoc est, quoniam rei publicae servimus, ex rei publicae commodo atque utilitate interpretemur. Nam ut ex medicina nihil oportet putare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam eius causa est instituta, sic a legibus nihil convenit arbitrari, nisi quod rei publicae conducatur, proficisci, quoniam eius causa sunt comparatae. [69] Ergo in hoc quoque iudicio desinite litteras legis perscrutari et legem, ut aequum est, ex utilitate rei publicae considerate [...]. Tema saldamente presente non solo nella legislazione tardoantica: Anon. *de reb. bell.* 21.1-2; Nov. Theod. 1 *pr.*-1; Nov. Val. 32.6-8; Nov. Iust. 111 *pr.*; Nov. Iust. 145 *pr.*; cfr. O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Jovene, Napoli 2015, pp. 95 ss. Sul tema vedi anche P. Buongiorno, *La 'lex' in Cicerone al tempo delle 'Philippicae'*. *Fra teoria e prassi politica*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, IUSS Press, Pavia 2012, pp. 545 ss.

2) La *lex*. Già un giovane Cicerone nel *De inventione* poneva al centro del dibattito giuspubblicistico il motivo della *lex* in una metafora organicistica della *res publica*, ossia quale medicina per risolverne i mali, motivo che si manterrà intatto anche nei secoli tardoantichi e persino nella legislazione giustiniana.

Sulla *lex* Cicerone insistette molto contribuendo alla consolidazione di un concetto essenziale del pensiero giuspubblicistico tardorepubblicano attinente alla contrapposizione tra *commutatio formae rei publicae*, cioè il mutamento della forma di governo attraverso la *lex* quale strumento legittimo di cambiamento, ed everzione (*evertere*, nel lessico ciceroniano), ossia il mutamento al di fuori della legalità.

Da quanto sinora detto, a proposito di Cesare, ma bisogna ammettere anche per ciò che concerne Silla, di cui sono attestati gli scrupoli costituzionali o legalistici, la documentazione disponibile ci dice che ogni novità, sia pure quella agli occhi dei moderni apparentemente più inconciliabile con gli schemi repubblicani, venne introdotta mediante l'approvazione di una *lex*. Il fondamento legislativo garantiva il rispetto del principio costituzionale primario negativo: il divieto di *adfectare regnum* incompatibile con la *res publica* (*res populi*) fondata sulla *voluntas populi*. La *lex* era sufficiente a spazzar via lo spettro del *regnum*.

Non diversamente deve intendersi lo strumento del raggio d'azione di Cesare; il suo ricorso costante alla legge ben documentato come stagione ricca di produzione legislativa, tanto che ormai difficilmente si evita di dar conto del legalismo di Cesare. Ciò nonostante, il dittatore deluse Cicerone proprio sull'orizzonte sostanziale lungo cui profilare una riforma della *res publica*.

Dalle Idi di marzo del 44 a.C. in avanti, infatti, l'oratore cambiava registro e sostanza verso Cesare, del resto la sua uccisione aveva stravolto e destabilizzato drammaticamente il quadro politico. Un quasi rammaricato Cicerone condannava ciò che ormai ai suoi occhi restava, cioè la tracimante concezione del potere personale adesso interpretato arrogantemente da Antonio. In effetti, era indubbiamente sconcertante la prospettiva che dinanzi al posizionamento centrale di Antonio sulla scena politica si prospettava a

uno smaliziato osservatore; ad ogni modo, Cicerone, oppresso dalla delusione dell'operato del dittatore, a cui non importava affatto alcuna riforma costituzionale, ne riduceva spregiativamente l'esperienza a 'falso principato', se non a '*dominatio*'.

Cesare, era come prigioniero di un Giano bifronte, voleva rinnovare ma si comportava e pensava in maniera tradizionale: cosa avrebbe aiutato Roma a venir fuori dalla crisi? Credette sino a esporre la propria vita all'attentato che la strada principale fosse quella tradizionale dei *maiores* che aveva reso Roma ormai una realtà imperiale, ossia l'espansionismo incessantemente alimentato dal *metus hostilis*⁶² (i Parti, ma non solo: la *Scythia*, la *Dacia*, la *Germania*) ormai possibile solo a Oriente, perciò la grandiosa missione impedita dalle lame dei congiurati. Dunque, gloria, ricchezza, distribuzione di nuove terre, nuovi insediamenti furono ciò che lo spinsero all'ultimo grande disegno. Ma, sul piano interno, Cesare non aveva in mente alcun progetto organico di ristrutturazione dell'architettura istituzionale della *res publica*. Qui, su questo terreno bisogna misurare il senso e la cifra della cocente, agra delusione di Cicerone.

10. Nelle Idi di marzo del 44 a.C. e un anno e mezzo dopo, il 7 dicembre del 43 a.C., il ferro dei loro nemici politici spezzava i disegni di gloria del dittatore e spegneva la voce dell'anziano statista. Roma rimpombava nel *caos*, sino alla conclusione dell'ennesima guerra civile con la vittoria navale ad Azio nel 31 a.C. di Ottaviano su Antonio e Cleopatra.

Da quel momento sembrò quasi fermarsi tutto, una sorta di sospensione, nell'incertezza anche del vincitore e del suo *entourage* sulla strada da intraprendere. La scelta fu saggia, e si navigò a vista, giorno dopo giorno, nella costruzione di inediti assetti senza prescindere dall'antico ordinamento repubblicano. C'è un passaggio chiave nelle *Res Gestae Divi Augusti*, quello in cui Augusto dà

⁶² G. Zecchini, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Carocci, Roma 2020², pp. 39 ss.

conto del rifiuto della dittatura⁶³. È singolare che si sia offerta tale carica dopo l'abrogazione propostane da Antonio, e in effetti nella concisa notizia di Augusto non si ricorda tanto il fatto, quanto una sorta di conferimento da parte del popolo e del senato anche in sua assenza. E potrebbe esser questa a mio avviso la ragione del rifiuto, ossia il mancato rispetto del rito: Augusto nel 23 a.C. si trovava in Oriente non a Roma⁶⁴.

V'è da credere che Antonio non propose l'abrogazione della dittatura in sé bensì della perpetuità, o meglio che nel dispositivo della *rogatio* si escludesse per il futuro l'impossibilità di deroghe temporali simili. Sarebbe illogico pensare, così vicini alle drammatiche vicende del 44 a.C., che l'offerta al *princeps* consistesse in qualcosa di uguale o molto simile a ciò che ottenne Cesare. Del resto, anche il rifiuto del consolato *annuum et perpetuum* è estremamente significativo; anzi, la registrazione delle *Res Gestae* offre un'ulteriore conferma: se *perpetuum* significasse 'a vita', 'vitalizio', sarebbe pleonastico aggiungere, anzi premettere *annuum*; quest'ultimo aggettivo indicherebbe invece la durata (annuale) del consolato, mentre *perpetuum* esprimerebbe il perimetro politico della proposta avanzata ad Augusto, ossia l'indeterminatezza della reiterazione della carica sino a quando fosse ritenuto opportuno o necessario.

Augusto, ad ogni modo, facendo tesoro dell'esperienza e con la consueta abilità politica, rifiutò la dittatura e il consolato annuo e perpetuo, perché con ben altre fondamenta (come racconta Svet. *Aug.* 28.1-4) e con quel pacchetto di riforme a suo tempo abbozzato da Cicerone sarebbe intervenuto.

⁶³ RGDA 5.1-3: *Dictaturam et apsentis et praesentis mihi delatam et a populo et a senatu, Marco Marcello et Lucio Arruntio consulibus, non recepi. [2] Non sum deprecatus in summa frumenti penuria curationem annonae, quam ita administravi, ut intra dies paucos metu et periculo praesentis civitatem universam liberarem impensa et cura mea. [3] Consulatum quoque tum annuum et perpetuum mihi delatum non recepi.*

⁶⁴ A tal proposito E. Melilli, *Deiecta ab umeris toga nudo pectore*: Augusto e il rifiuto della dittatura. L'emerso e il sommerso, in Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, III, cit., pp. 447 ss. Mi riprometto di ritornare presto anche su questo aspetto.

Con prudenza e con il consiglio di un grande giurista, a torto oscurato dalla interminabile stagione pandettistica degli studi giusromanistici, Gaio Ateio Capitone, il costituzionalista⁶⁵ che ci ha lasciato l'inquadramento definitivo della *lex publica*⁶⁶, ripreso nel II secolo d.C., in età antonina, da Gaio⁶⁷, sino a Isidoro di Siviglia⁶⁸ (VII secolo d.C.), con prudenza e dietro solidi consigli, dicevo, Augusto avrebbe affiancato alle magistrature e agli altri organi repubblicani *nova officia* e aperta una potente stagione di riforme legislative (dal diritto matrimoniale alla legislazione schiavile, dal diritto criminale alla riforme organiche del diritto processuale sia penale sia civile).

Così avrebbe diversamente sorretto e rimesso in piedi la *res publica percussa et prostrata*⁶⁹.

Postilla

Dopo la chiusura di questo articolo sono apparsi altri lavori sul tema di cui non ho potuto tener nel giusto conto, ma in questa breve nota posteriore vorrei lapidariamente citare il saggio di R. Scevola, *Appunti preliminari circa la controversa abrogazione della dittatura romana*, «IVRA» 71, 2023, pp. 35-68, limitandomi in questa sede a convenire con l'autore sulla caduta dell'abrogazione radicale della magistratura proposta da Antonio, ma con la precisazione che mai ho inteso attribuire a *perpetua* (o *in perpetuum*) il significato di «durata illimitata» bensì quello di assenza di un prefissato termine di scadenza, cioè un termine indeterminato perché legato allo scopo della dittatura ma comunque esistente; interpretazione, questa, accolta nel libro fresco di stampa di A. Schiavone, *Cleopatra*, Einaudi, Torino 2023, p. 69.

⁶⁵ P. Buongiorno, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 60 ss.

⁶⁶ Gell. N.A. 10.20.2: *Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid "lex" esset, hisce verbis definivit: "Lex" inquit "est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu"*.

⁶⁷ Gai. 1.3: *Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit*.

⁶⁸ Isid. *Etym.* 2.10.1: *Lex est constitutio populi, quam maiores natu cum plebis sancierunt*.

⁶⁹ Svet. *Aug.* 28.

Cicerone, Cesare e la dictatura perpetua

Abstract.

This essay, in the light of the new inscription of the *Fasti of Privernum* which mentions the *dictatura perpetua* of *Caesar* in 44 B.C. and the office of *magister equitum perpetuus* of *Lepidus*, examines some of the most controversial points on the constitutional character of roman *dictator*, and the relationship between *Caesar* and *Cicero*.

Keywords.

Dictator, Caesar, Silla, Cicero, Dictatura perpetua.

Orazio Licandro
Università di Catania
orazio.licandro@unict.it